

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Per un reddito di base incondizionato»**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato», depositata
il 4 ottobre 2013²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 4 ottobre 2013 «Per un reddito di base incondizionato» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a Reddito di base incondizionato

¹ La Confederazione provvede all'istituzione di un reddito di base incondizionato.

² Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.

³ La legge disciplina in particolare il finanziamento e l'importo del reddito di base.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2013 7447

³ FF 2014 5577

